

Legge regionale 30 aprile 1980, n.36

**Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere.**

ARTICOLO 1

Le attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione, sono disciplinate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Al fine di garantire un ordinato e armonico sviluppo socio - economico, la Giunta regionale predispone entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano regionale delle attività estrattive, tenuto conto delle esigenze di tutela del lavoro e delle imprese, oltre che della salvaguardia territoriale e ambientale.

Lo schema, unitamente ai pareri pervenuti e' successivamente inviato ai comuni nel cui territorio ricadono le aree destinate ad escavazione, perche' i relativi consigli comunali esprimano i loro pareri entro trenta giorni dal ricevimento.

Lo schema, unitamente ai pareri pervenuti e' successivamente sottoposto all'esame di una conferenza regionale delle forze sociali interessate perche' esprima le proprie osservazioni.

Il piano e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha durata decennale.

Entro tre mesi dall'approvazione del piano delle attività estrattive, i comuni interessati dovranno adeguare ad esso gli strumenti urbanistici.

Eventuali varianti al piano possono essere approvate con deliberazione del Consiglio regionale previa osservanza delle procedure stabilite nel presente articolo.

In caso di gravi calamità naturali, la Giunta Regionale puo' autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava al di fuori delle aree destinate dal piano regionale ad attività estrattive e cio' anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge.

ARTICOLO 3

Il Piano delle attività estrattive di cui al precedente articolo avra' il seguente contenuto:

- a) individuazione delle aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attivita' estrattive;
- b) delimitazione, su cartografia a scala opportuna effettuata tenendo conto delle compatibilita' con i vincoli paesaggistici e idrogeologici, nonche' con i programmi regionali di assetto del territorio, di parte o della totalita' delle predette aree, al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, indicando, ove possibile e opportuno, soluzioni alternative;
- c) valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali effettuata secondo ipotesi a medio o lungo periodo, al fine di graduare nel tempo la utilizzazione delle aree di cui al punto precedente;
- d) delimitazione delle aree tra quelle individuate come da lettera b), nelle quali si puo' soddisfare il fabbisogno e quantificazione della parte di questa sufficiente a coprire la percentuale del fabbisogno stesso assegnata a ciascuna area;
- e) definizione dei criteri per la localizzazione delle singole attivita' estrattive da consentire all'interno delle aree delimitate secondo il precedente punto d) e per le modalita' di coltivazione dei giacimenti.

Tali criteri dovranno essere articolati e differenziati in relazione alle esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente nel contemporaneo rispetto delle esigenze derivanti da necessita' di ordine economico e produttivo.

#### ARTICOLO 4

Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca ed estrazione di materiali di cava e torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilita' deve chiederne autorizzazione al Comune territorialmente interessato.

Alla domanda di esercizio dell'attivita' estrattiva e' allegato un progetto di coltivazione opportunamente dettagliato in relazione all'importanza dell'attivita' estrattiva e alla complessivita' della situazione ambientale della zona interessata e formato dalla seguente documentazione:

- a) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento, e sulle interferenze dell'attivita' estrattiva sulle medesime, corredata da due planimetrie a curve di livello di cui una in scala 1: 10000, con l'ubicazione dell'area ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo, e l'altra in scala 1: 2000, se la planimetria in scala 1: 10000 non risultasse disponibile, la relazione dovra' essere accompagnata da planimetria in scala 1: 25000 contenente le indicazioni suddette; la relazione dovra' essere inoltre corredata da almeno due sezioni geologiche di

dettaglio del terreno, di cui almeno una in scala 1: 2000, e da fotografie idonee a riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi, la relazione dovrà specificare le colture agricole e forestali esistenti;

- b) un piano indicativo di coltivazione corredato da planimetrie in scala 1: 2000 a sezioni in scala 1: 200 tali da individuare l'assetto che prevedibilmente il terreno verrebbe ad assumere in conseguenza dell'attività di coltivazione; dovranno essere indicate le zone di escavazione, la localizzazione delle aree di rispetto delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti anche di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni. Qualora fosse ritenuto necessario, in aggiunta a quelli previsti, potranno essere forniti o richiesti elaborati in scala più dettagliata;
- c) la indicazione delle opere da realizzarsi per la urbanizzazione primaria e per l'allacciamento ai pubblici servizi, strettamente necessarie all'esercizio della coltivazione, corredata dalla relativa stima conformemente al progetto;
- d) la indicazione delle eventuali opere che sarà tenuto ad eseguire per assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi - liquidi e gassosi;
- e) una relazione sui metodi di coltivazione previsti e sul tipo di macchinari da impiegarsi;
- f) un progetto di risistemazione graduale che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostituzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione, altre opere che si rendessero necessarie; all'elenco delle opere dovrà accompagnarsi l'indicazione dei rispettivi tempi di realizzazione.  
Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1: 2000 e dovrà comprendere sezioni in numero e scala opportuna, dovrà essere precisata, ove necessario, la natura e la provenienza dei materiali da riporto, le essenze da mettere a dimora;
- g) la designazione di un tecnico qualificato quale direttore dei lavori, salvo che la direzione degli stessi sia assunta direttamente dal richiedente.

## ARTICOLO 5

Della presentazione della domanda sarà data, entro otto giorni, a cura del Comune o dei Comuni che l'hanno ricevuta, notizia alla Giunta Regionale e al pubblico, con avviso affisso all'albo pretorio.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, chiunque abbia interesse ha diritto di prendere visione della domanda e degli allegati e di presentare osservazioni ed opposizioni.

## ARTICOLO 6

Entro 90 giorni dalla domanda dell'interessato, il Comune rilascia l'autorizzazione, con validità massima di 20 anni.

L'autorizzazione può essere comunque di durata superiore a quella fissata da titoli diversi da quelli di proprietà e decadrà con la perdita della disponibilità del bene.

Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che sia stata comunicata la determinazione del Comune, colui che ha presentato istanza di autorizzazione può rivolgersi alla Regione con atto diretto al Presidente della Giunta regionale, da presentare nei successivi 30 giorni.

Sull'istanza decide il Consiglio regionale su proposta della Giunta.

In ogni caso, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 senza che sia stata comunicata alcuna decisione, l'istanza si intende respinta.

Nell'autorizzazione saranno stabiliti il piano ed i tempi della coltivazione, le modalità della sistemazione ambientale delle aree interessate e le garanzie da presentarsi nelle forme ammesse dalle leggi vigenti.

Con il provvedimento di autorizzazione possono, altresì, imporsi vincoli alla coltivazione, tenendo conto delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi, e del preminente interesse pubblico.

L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena la decadenza della stessa, solo previo nulla osta del Comune che l'ha rilasciata.

L'autorizzazione è rinnovabile, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, per un periodo non superiore a quello indicato nel primo comma.

## ARTICOLO 7

L'autorizzazione alla effettuazione dei lavori di ricerca contiene la delimitazione del territorio, l'indicazione dei mezzi da adoperare e l'obbligo della risistemazione dei siti.

L'autorizzazione per la coltivazione della cava ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'art. 4 lett. b) nonché le strade di servizio.

Per la realizzazione delle opere al servizio della ricerca o del complesso estrattivo che debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento puo' essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza a norma dell'art. 32 del RD 29 Luglio 1927 n. 1443.

## ARTICOLO 8

Il Comune, nel rilasciare l'autorizzazione si attiene ai contenuti fissati dalla Regione nel piano di cui all'art. 2 della presente legge.

Nelle aree destinate alle attivita' di cava, possono essere localizzati anche insediamenti industriali aventi finalita' di prima o seconda lavorazione o comunque complementari all'attivita' medesima.

Per le costruzioni o impianti comunque connessi con le attivita' autorizzate a norma della presente legge, il provvedimento di autorizzazione costituisce presupposto per il rilascio della concessione prevista dalla Legge 28-1-1977, n. 10.

Per le cave di prestito in caso di coltivazione temporanea in prossimita' od in connessione funzionale con determinati interventi sul territorio, l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche per aree a destinazione agricola, per una durata non superiore ad un anno, salvo proroga comunque limitata al tempo necessario alla realizzazione delle opere connesse e per una estensione dell'area non eccedente i metri quadri 5.000.

La necessita' di ricorrere a cave di prestito deve essere evidenziata con la relativa localizzazione e descrizione nel progetto dell'intervento cui esse risultino funzionali.

## ARTICOLO 9

Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla stipula di una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Regione, da trascriversi nei registri immobiliari, nella quale sara' previsto che il titolare della autorizzazione e' tenuto alle spese di urbanizzazione primaria ed a quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, all'esecuzione delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi ed alla risistemazione dei luoghi secondo il progetto di cui alla lett. f) dell'art. 4.

Altre disposizioni a tutela degli interessi collettivi ed in considerazione di particolari situazioni, potranno essere inserite nella convenzione.

## ARTICOLO 10

Per gli oneri e gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione verso il Comune, e' a questo conferito il potere di vigilanza, con la facolta' di adottare i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sospensione dell'attivita' estrattiva in caso di violazioni che comportano pregiudizi particolarmente gravi.

Al fine di cui al precedente comma il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a mettere a disposizione dei funzionari delegati dal comune i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

L'imprenditore e' inoltre tenuto a fornire all'amministrazione comunale e alla Giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attivita' di coltivazione.

I dati, le notizie e i chiarimenti cosi' ottenuti godranno della garanzia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926 n. 1162.

Il Comune informa periodicamente la Giunta regionale sull'andamento delle attivita' estrattive nel territorio comunale, con particolare riguardo agli aspetti ambientali.

## ARTICOLO 11

Per tutte le coltivazioni di cave e torbiere che risultino in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e siano rispondenti alle vigenti disposizioni minerarie, i conduttori sono tenuti ad inoltrare entro 180 giorni dalla stessa data, domanda di autorizzazione a norma dell'art. 4 agli effetti e nei limiti del proseguimento delle attivita'.

Ove non ostino motivo di interesse pubblico, i Comuni interessati adottano, entro 6 mesi dalla richiesta di autorizzazione, variante agli strumenti urbanistici allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attivita' estrattiva.

I provvedimenti di varianti di cui al comma precedente non sono oggetto di preventiva autorizzazione regionale e sono pubblicati nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello d'adozione e trasmessi alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione.

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione e' consentito di proseguire la coltivazione in osservanza del progetto in base al quale la stessa e' stata richiesta.

Qualora l'autorizzazione non venga richiesta l'attivita'

estrattiva deve cessare alla scadenza del termine di cui al primo comma.

Nel caso in cui l'imprenditore che non ha richiesto l'autorizzazione sia il proprietario della cava, la Giunta regionale ha facoltà di concedere la cava o torbiera a terzi, ai sensi dell'art. 45 del RD 29-7-1927, n. 1443, come modificato dall'articolo 7 del DPR 28-6-1955, n. 620.

## ARTICOLO 12

Coloro che proseguono l'attività estrattiva successivamente all'entrata in vigore della presente legge e cessino tale attività entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente o per diniego di autorizzazione, sono, in ogni caso, tenuti a provvedere alle opere di sistemazione del suolo secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal Comune e nel termine dallo stesso indicato, nei limiti dell'attività svolta nel periodo suddetto.

In caso di inottemperanza il Comune provvede alla esecuzione delle opere di sistemazione del suolo a spese dell'esercente.

## ARTICOLO 13

Nel caso di inadempienza alle prescrizioni fissate dalla presente legge e dal provvedimento di autorizzazione, il Comune provvede a notificare all'imprenditore le trasgressioni accertate, assegnandogli un termine di giorni 30 per la presentazione di controdeduzioni.

Il Comune se non ritiene le controdeduzioni meritevoli di accoglimento o qualora il termine per le controdeduzioni sia scaduto senza che siano state presentate, applica la sanzione pecuniaria da L. 30.000 a L. 2.000.000 o, nei casi di particolare gravità, può dichiarare l'imprenditore decaduto dall'autorizzazione.

L'imprenditore dichiarato decaduto è obbligato al risarcimento dei danni e ad eseguire le opere di risistemazione ambientale di cui alla lett. f) dell'art. 4 entro il termine fissato nella deliberazione di decadenza.

## ARTICOLO 14

L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti specifici motivi di interesse pubblico, con provvedimento del comune che l'ha rilasciata e in tale provvedimento è determinata anche l'indennità dovuta all'esercente.

## ARTICOLO 15

La cessazione anticipata o la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a sessanta giorni dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

La mancata ottemperanza al disposto del presente articolo può comportare la decadenza dell'autorizzazione.

#### ARTICOLO 16

Nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dalla presente legge, qualora l'imprenditore sia il proprietario, viene disposto il passaggio della cava o torbiera al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

Qualora l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario, a quest'ultimo la Giunta regionale può fissare un termine non superiore a sei mesi, per chiedere una autorizzazione a nome proprio, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la cava o torbiera dovrà considerarsi entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.

All'avente diritto e' corrisposto da parte dell'eventuale concessionario subentrante, il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzati e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

I diritti dei terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate all'avente diritto a termine del comma precedente.

#### ARTICOLO 17

La ricerca e la coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni e della esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata, stabiliti dal Comune entro il termine dal medesimo fissato, con ordinanza; il trasgressore e' altresì soggetto a sanzione pecuniaria non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 25.000.000.

La violazione al disposto del terzo comma dell'art. 10 comporta la sanzione amministrativa da Lire 200.000 a Lire 1.000.000.

#### ARTICOLO 18

In mancata esecuzione dell'ordine di eseguire le opere di sistemazione ambientale, all'attuazione delle stesse provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del RD 14-4-1919 n. 639.



## ARTICOLO 19

All'autorizzazione di cui all'art. 4 della presente legge non sono soggette le escavazioni di sabbia e ghiaia dai corsi d'acqua e dai laghi effettuati in base a concessione rilasciata dai competenti organi della Regione, sentiti i comuni interessati e, ove esistono, le Comunità Montane ed i consorzi idraulici.

Per l'apertura di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo forestale resta fermo l'obbligo di richiedere ed ottenere anche l'autorizzazione regionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 7 del RD 30 dicembre 1923 n. 3267.

## ARTICOLO 20

I provvedimenti con i quali i comuni negano l'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cave e torbiere, sospendendo l'attività estrattiva, revocano le autorizzazioni concesse o dichiarano la decadenza degli imprenditori sono impugnabili entro trenta giorni dalla loro notificazione con ricorsi alla Giunta regionale.

I ricorsi sono decisi in via definitiva dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

## ARTICOLO 21

La Giunta regionale può dare in concessione a chi ne faccia richiesta la cava o torbiera entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.

In tal caso la Giunta regionale determina il valore dei beni diversi dalla cava o torbiera e dagli impianti, dai lavori utilizzabili e dal materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera di cui all'art. 45 del RD 29-7-1927, n. 1443 e successive modificazioni, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 22-10-1971, n. 865 e successive modificazioni.

Alla domanda intesa ad ottenere la concessione rivolta alla Giunta regionale deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 4.

Ottenuta la concessione, l'interessato deve sempre munirsi della autorizzazione comunale per la coltivazione della cava e torbiera di cui all'art. 4 della presente legge.

## ARTICOLO 22

Il rilascio e l'esercizio di concessioni riguardanti le cave e torbiere facenti parte del patrimonio della Regione, sono disciplinati dalle norme della presente legge e del RD 29 luglio

1927, n. 1443, in quanto applicabili.

#### ARTICOLO 23

Al fine di assicurare un piu' razionale sfruttamento delle cave e torbiere contigue o vicine, conformemente ai fini della presente legge, la Giunta Regionale promuove la costituzione di consorzi volontari tra imprese per la esecuzione, manutenzione e uso di opere ed attrezzature al servizio di tali attivita'.

Qualora si renda necessaria la costituzione del consorzio e manchi l'iniziativa volontaristica degli imprenditori, la Giunta Regionale puo' costituire consorzi coattivi.

Gli atti costitutivi dei consorzi volontari devono essere trasmessi per notizia alla Giunta regionale e al Comune o ai Comuni territorialmente interessati entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

#### ARTICOLO 24

Nella deliberazione costitutiva dei consorzi coattivi e nell'anno costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini d'inizio e compimento delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati.

Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorziato.

Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consortile alcune opere non siano ultimate nei termini indicati, la Giunta regionale, sentiti i comuni interessati, puo' nominare un Commissario il quale provvede a spese del Consorzio di cui assume la rappresentanza e la amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse.

Il Commissario invita i consorziati a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su conto vincolato.

Al consorziato che non intenda partecipare alle spese ripartite puo' essere applicata la sanzione della decadenza dall'autorizzazione e, ove del caso, dalla concessione.